

Antonio Fuccillo

## Senz'anima: gli animali tra diritto e religioni

### Abstract

The focus of religious legal systems has traditionally been on human beings because they are endowed with a conscience, or a 'soul,' and are thus considered the recipients of the divine word. What then is the role of animals in religious law? State law has recently become aware of the need to protect animals both in an ecological sense as well as in consideration of the affective relationships between humans and certain animal species (namely, pets). Therefore, scholars are debating what sort of legal subjectivity to attribute to—at least some—animal species. One of the objectives of many religious denominations is the protection and promotion of 'Creation' as a tangible sign of the existence of God. The protection of biodiversity is therefore a central element of numerous religious doctrines. Furthermore, animals are instrumental to the welfare of human beings and thus contribute to the eschatological purposes of religious legal systems. Some religious dietary rules, for example, impose restrictions on the faithful, limiting the consumption of animals in specific ways. An animal theology has been developed on these grounds. Moving from a historical foundation of religious precepts, religious orders affect the protection of animals in civil law by contributing to filling in the 'mute parts' of secular law, which is as silent—and deficient—on the subject as ever. This opens up a new challenge in the industrious osmotic relationship between denominational and secular orders in the creation of a system of rules that transforms animals from objects of mere possession to subjects of protection and promotion.

**Keywords:** Animal welfare, ecology, religions, eco-theology, biodiversity.

### Abstract

L'attenzione degli ordinamenti giuridici religiosi è tradizionalmente orientata verso gli esseri umani in quanto destinatari del messaggio salvifico e perché muniti di coscienza, o meglio di 'anima'. Qual è il ruolo quindi degli animali nei diritti confessionali? L'ordinamento statale, in tempi recenti, si è accorto della necessità di tutelare gli animali sia in senso ecologista sia nell'affezione che si crea nelle relazioni tra umani e alcune specie del mondo animale. Gli studiosi si interrogano quindi su quale sorta di soggettività giuridica attribuire agli animali o ad alcuni di essi. Le religioni da sempre tutelano il 'Creato'. La protezione della biodiversità è, pertanto, un elemento centrale di numerose dottrine religiose. Gli animali sono strumentali al benessere degli esseri umani e, in tal modo, contribuiscono alle finalità escatologiche degli ordinamenti giuridici religiosi. Si pensi, ad esempio, alle regole alimentari che consentono ai fedeli di cibarsi degli animali solo a determinate condizioni. A tale proposito, si parla anche di teologia degli animali. Con la loro importante tradizione intrisa di precetti, gli ordinamenti religiosi contribuiscono all'evoluzione giuridica del mondo animale, anche favorendo il riempimento delle 'parti mute' del diritto secolare che, sul tema, è quanto mai lacunoso. Ci si apre, quindi, ad una nuova sfida nell'operoso rapporto osmotico tra gli ordinamenti confessionali e quelli secolari nella creazione di un sistema di regole che trasformi gli animali da oggetti di mero possesso a soggetti di protezione e promozione.

**Parole Chiave:** benessere animale, ecologia, religioni, ecoteologia, biodiversità.

## 1. Perché senz'anima... senza tutela?

Chissà se davvero gli animali, o meglio gli esseri viventi non umani, negli ordinamenti giuridici confessionali sono davvero senza tutela perché senz'anima. È infatti noto che, nella loro generalità, i precetti religiosi si rivolgono agli esseri umani, dettando regole per la loro vita in conformità alle singole credenze. Vivere un'esistenza nei precetti è essenziale per il raggiungimento delle finalità escatologiche tipiche di questi sistemi giuridici. È altrettanto evidente, tuttavia, che gli animali sono protagonisti in molte vicende religiose e che essi sono trattati in modo diverso (positivo o negativo) dalle altre forme di vita, come ad esempio quelle vegetali. Agli animali sono quindi attenti da sempre gli ordinamenti giuridici confessionali, ancorché li ritengano prevalentemente privi di 'anima'<sup>1</sup>.

Nelle società contemporanee più evolute, il diritto statale ha invece iniziato recentemente a interessarsi degli animali sotto vari aspetti. Quello alimentare, quello della protezione e della conservazione delle specie (legato quindi alle tematiche ambientali), quello della tutela di una sorta di dignità animale da cautelare anche con norme penali che ne puniscano i maltrattamenti<sup>2</sup>. Sono quindi molteplici i profili di interesse nei quali il diritto statale attribuisce una qualificazione giuridica al mondo animale<sup>3</sup>. Un'attenzione particolare è poi rivolta agli animali c.d. di 'compagnia' che, per la loro natura, sono compatibili con un'esistenza condivisa con gli esseri umani, in quanto svolgono una fondamentale funzione sociale, a volte addirittura terapeutica, che li pone in un mondo di mezzo tra quello più propriamente animale e quello umano<sup>4</sup>. Si inizia, quindi, a ragionare su di una sorta di soggettività giuridica<sup>5</sup> da attribuire ad alcune specie del mondo animale con la conseguente caratterizzazione di un bagaglio di diritti e doveri connessi con tale situazione giuridica<sup>6</sup>. Il diritto

<sup>1</sup> Alcune religioni africane ctonie, ad esempio, distinguono generalmente cinque categorie: Dio, gli spiriti (o anche dei), l'uomo gli animali e le piante, i fenomeni e gli oggetti senza vita biologica. Vi è inoltre una forza, potenza o energia di cui è permeato tutto l'universo. Dio è la sorgente di questa forza, e ne è il supremo moderatore; ma anche gli spiriti vi hanno qualche accesso, e così pure alcuni uomini d'eccezione (stregoni, guaritori, facitori di pioggia, eccetera), per il bene o per il male della comunità. In merito si veda Leva (1970, 213-218).

<sup>2</sup> In merito si veda Vadalà (2017, 549-577) che evidenzia come "La legislazione più recente ha innovato le modalità di trattamento degli animali in quanto esseri senzienti, modificando il contenuto dei rapporti tra esseri umani e animali, non attribuendo comunque diritti all'animale nei confronti dell'uomo, ma doveri all'uomo verso le specie animali".

<sup>3</sup> Secondo Falzea (1982, 496), "L'animale sarebbe portatore di un interesse a non soffrire e, ancora prima, l'interesse all'esistenza vitale, all'integrità fisica, alla salute, interessi che sussistono e sono rilevanti giuridicamente anche rispetto a chi, per lo stato della sua coscienza, è incapace di avvertirli spiritualmente". In merito si veda anche Lombardi Vallauri (2012, 249), il quale ha ritenuto che possono essere meritevoli di tutela non necessariamente i soggetti del diritto, ma anche altri esseri viventi diversi dalla tradizionale categoria giuridica legata alla soggettività. In merito si veda altresì Rescigno (2012, 277); Rescigno (2005, 262); Rescigno (2009).

<sup>4</sup> La comunanza di vita di una persona con un animale incrementa in modo significativo il benessere di tale individuo (in merito: Bao-Schreer (2016, 283-296); Mc Connell et. Al. (2011, 1239-1252)). L'animale da compagnia può contribuire alla salute psicofisica e allo sviluppo della personalità umana, i quali, com'è noto, sono beni protetti anche dalla Costituzione italiana agli artt. 2, 13 e 32.

Sulla questione del risarcimento non patrimoniale derivante dall'uccisione o dal ferimento dell'animale d'affezione, si veda Bona, Cerlon (2019, 489-502); Laghi (2020, 248); Senigaglia (2021, 1772-1787).

<sup>5</sup> In merito si veda Goretti (1928, 348) che qualifica gli animali sono veri e propri 'soggetti di diritto', e inoltre Fossà (2020, 528).

<sup>6</sup> Garetto (2016, 119).

positivo statale, tuttavia, si accorge del mondo animale in colpevole ritardo<sup>7</sup> rispetto agli ordinamenti confessionali, ma compie un poderoso passo in avanti rispetto a questi ultimi<sup>8</sup> per la semplice ragione che sono diverse le prospettive di interesse tra i sistemi giuridici coinvolti (appunto l'immanenza dell'anima).

Il rapporto che c'è tra le religioni e il mondo animale è, infatti, estremamente connesso e per certi versi complesso. Uno degli obiettivi che le religioni si prefiggono è quello della tutela e promozione del 'Creato', in quanto esso costituisce la prova (tangibile) dell'esistenza della divinità. La protezione della biodiversità è dunque un elemento centrale di numerose dottrine religiose. La nota vicenda biblica dell'Arca di Noè ne è un importante esempio. In essa, infatti, trovarono riparo sia gli esseri umani sia una coppia di animali di ciascuna specie.

Sebbene gli ordinamenti confessionali abbiano una valutazione positiva degli esseri viventi nella loro totalità, le religioni 'tradizionali' – i cui obiettivi sono legati all'immanenza dell'anima – operano una distinzione tra umani e animali, posto che solo i primi sono dotati di un'anima. Il diritto canonico assume ad esempio la *salus animarum* quale principio ordinatore dell'interno ordinamento canonico (can. 1752 c.j.c.). La dottrina dell'anima, nella religione islamica, dipende dalla costituzione dell'uomo, formato dal corpo fisico (*jism*), dall'anima (*nafs*) e dallo spirito (*ruh*) e dalle relazioni tra queste tre realtà. L'anima di una persona costituisce la sua personalità specifica distinguendola tramite il carattere e la coscienza. Secondo la dottrina islamica l'anima è immortale (*khalidah*, Corano: III,169), cioè sopravvive al decesso fisico della persona.

Per tale ragione, gli ordinamenti religiosi hanno una prevalente attenzione verso i fedeli in quanto esseri umani dotati di 'anima'. Anche l'ordinamento giuridico positivo assegna una sorta di soggettività all'anima non soltanto quale possibile oggetto di tutela e protezione metafisica<sup>9</sup>, ma addirittura in campo patrimoniale<sup>10</sup> assecondando così le idee e i sentimenti religiosi delle persone. L'art. 629 del

<sup>7</sup> Il Codice Civile del 1942 considera l'animale come una 'cosa mobile' (artt. 812, 820, 923), un bene fungibile, nonché consumabile, come quando è destinato all'alimentazione. Esso può formare oggetto di ogni diritto reale e di esso il proprietario può disporre come di qualsiasi altro bene che gli appartenga. Se l'animale subisce un danno fisico, anche in questo caso il diritto è rivolto a tutelare l'animale come bene giuridico dell'uomo.

<sup>8</sup> È necessario richiamare a tal riguardo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, redatta dalla Lega Internazionale dei Diritti dell'Animale, presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978, sottoscritta da personalità del mondo filosofico, giuridico, scientifico, e proclamata poi a Parigi presso la sede dell'UNESCO il 15 ottobre 1978. Nel Preambolo della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 13 novembre 1987), ratificata dall'Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201, si evidenzia che gli 'animali da compagnia' sono importanti per il "contributo che essi forniscono alla qualità della vita" e, dunque, per "il loro valore per la società". La legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 enuncia il principio generale secondo il quale "lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica". La legge n. 189 del 2004, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", ha introdotto un titolo del codice penale, quello IX-bis, rubricato "Dei delitti contro il sentimento degli animali", dedicato alla protezione non degli animali in sé, bensì del sentimento della persona umana verso gli animali. Tali disposizioni sono state modificate dalla L.n. 201 del 2010. La legge n. 220 del 2012 ha aggiunto un ultimo comma all'art. 1138 c.c. ai sensi del quale "le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici". La c.d. Legge sulla "Green Economy", ha previsto la assoluta impignorabilità degli "animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali", nonché degli "animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli".

<sup>9</sup> Vazquez (2020, 1-25).

<sup>10</sup> Fuccillo (2001).

Codice civile italiano, ad esempio, prevede una particolare ipotesi di conversione della disposizione testamentaria nulla per indeterminatezza del soggetto. Tale previsione si giustifica sul fatto che ovviamente non può essere 'l'anima' oggetto specifico di tutela ma rappresenta comunque un importante parametro valutativo nell'indirizzare la disposizione patrimoniale a vantaggio degli atti di suffragio e cioè di quella memoria di sé (la *perpetuatio vitae*)<sup>11</sup>.

Da entità immanente, l'anima diventa anche un'entità giuridica. Si ritiene, dunque, che gli animali siano (almeno del tutto) privi di anima e "che le religioni positive li escludano dalla dimensione spirituale in quanto contorno delle vite dell'umano. Così anche il diritto terreno, sulla scorta di quello divino, ha normato la vita degli animali come se fossero degli oggetti e mai dei soggetti"<sup>12</sup>. La scoperta, in realtà, che "gli animali sono teologicamente rilevanti rivoluziona anche la questione dei loro diritti non in un presunto aldilà, ma anche in un 'aldiqua' in cui la loro sofferenza e morte non può più essere sostenuta dalla malvagità del banale dei nostri giorni"<sup>13</sup> e pertanto li si avvicina di molto al mondo degli umani.

La dimensione teologica, quindi, dell'essere animale diventa strumentale per una loro corretta qualificazione giuridica negli ordinamenti religiosi e, da questi, può essere più agevolmente veicolata all'interno del diritto statale, spostando l'elemento valoriale oggetto di tutela dall'oggetto al soggetto.

## 2. Gli animali nelle tradizioni religiose

Gli animali sono per gli ordinamenti religiosi per lo più privi di 'anima' e dunque fuori dalla loro tutela diretta tesa alla salvezza che è appannaggio esclusivo degli esseri umani. Come si è innanzi sottolineato, tuttavia, essi hanno una collocazione teologica rilevante per molte confessioni. Si inizia efficacemente a parlare di 'teologia degli animali', quale scienza tesa a comprendere una nuova grammatica nel rapporto tra 'uomo' e 'animale' nella consapevolezza che "ciascuna creatura ha, al pari dell'uomo, diritto a una esistenza vissuta in libertà e al raggiungimento di una propria pienezza. E non significa neppure fare di ogni animale una vittima della crudeltà umana. Ogni 'bestia' è capace, sia pure per sopravvivere, di sopraffazione violenta nei confronti di un suo simile, ma in ogni animale vi è una intrinseca fede nella consapevolezza che ciascuna creatura ha, al pari dell'uomo, diritto a una esistenza vissuta in libertà e al raggiungimento di una propria pienezza. Fragilità, che si fa via via più visibile a mano a mano che la loro vita si avvicina a quella dell'uomo"<sup>14</sup>.

In alcune religioni, gli animali possono tuttavia assumere funzioni particolari e sono intrisi di un importante significato simbolico. Alcune religioni orientali hanno fatto del 'biocentrismo' un cardine del proprio pensiero<sup>15</sup>. Il primo precetto del Buddhismo insegna: "Non uccidere, anzi mantieni e tutela ogni forma di vita"<sup>16</sup>. L'alimentazione tradizionalmente prevalente è, infatti, quella vegetariana, ritenuta pratica essenziale per il risveglio spirituale dell'individuo. La dieta vegetariana, tuttavia, non è frutto di un'imposizione religiosa ma di una scelta che il praticante compie allorquando raggiunge un

<sup>11</sup> In tal senso si veda anche Fuccillo (2021, 100-122).

<sup>12</sup> Caffo (2014).

<sup>13</sup> Caffo (2014).

<sup>14</sup> De Benedetti (2013).

<sup>15</sup> Tadini (2019, 19).

<sup>16</sup> Phelps (2004).

alto livello spirituale. Il precetto dato dal Buddha l'*ahimsa*, ovvero il rispetto per la vita in tutte le sue forme, è il pilastro delle scuole di pensiero religioso orientale<sup>17</sup>.

Nell'Induismo ogni essere vivente ha un'origine spirituale e può incarnarsi in diverse tipologie di corpo. Quando un corpo diventa inutilizzabile, in ragione dell'avanzare del tempo, l'anima lo abbandona per reincarnarsi in un altro. Gli animali hanno quindi pari dignità rispetto a qualsiasi altro essere vivente e, di conseguenza, l'induismo vieta l'uccisione e il consumo di carne animale<sup>18</sup>. L'uso della carne è, tuttavia, consentito se prima del consumo essa è offerta agli dèi e agli antenati o se prescritta a fini terapeutici.

Se si escludono tali eccezioni, si può affermare che gli animali hanno una collocazione servile rispetto agli uomini per i quali fungono da nutrimento, mezzo di lavoro e strumento di compagnia e non di rado assumono una valenza simbolica e sacrale<sup>19</sup>. Nella religione induista la vacca è collegata al culto di *Krishna* e come tale è sacra. Oltre ad essere considerata come il simbolo della vita, l'animale ha acquisito anche un significato identitario-nazionale dal momento che l'uccisione dei bovini è associata all'oppressione del Paese. L'uccisione e il consumo di tali animali è stato percepito dai nazionalisti indiani come un affronto. La questione è stata regolamentata anche a livello costituzionale: l'art. 48 della Costituzione dell'India ordina l'adozione di misure che proibiscano la macellazione dei bovini. Tale divieto è considerato uno dei Principi Direttivi della Politica Statale<sup>20</sup>.

Nella religione ebraica e cristiana il serpente è divenuto il simbolo di Satana. Tale attribuzione si riferisce al racconto biblico del Giardino dell'Eden, dove l'uomo e la donna infransero la legge di Dio, su sollecitazione di un serpente. O ancora, la colomba. Essa incarna un ideale di bellezza e purezza e simboleggia pace, amore e Spirito Santo. Un significato particolarmente importante in prospettiva cattolica è rivestito dall'agnello. Se nel Vecchio Testamento il sacrificio dell'agnello a Pasqua era simbolico della liberazione dalla schiavitù d'Egitto, nel Nuovo Testamento l'agnello pasquale è Cristo stesso, sacrificato per liberare l'uomo dal peccato della colpa. Sarà Giovanni Battista il primo a chiamare Gesù 'agnello', quando lo incontra presso il fiume Giordano e lo battezza "Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo" (Gv 1, 29).

Gli ordinamenti giuridici confessionali si basano sui precetti religiosi e hanno diretta valenza teologica. Se dunque gli animali hanno un loro autonomo rilievo nei precetti fideistici è evidente che divengono oggetto diretto di tutela anche per gli ordinamenti confessionali. Privi di 'anima', dunque, ma strumentali al benessere degli esseri umani e, quindi, come tali contribuiscono alle finalità escatologiche proprie degli ordinamenti giuridici religiosi.

<sup>17</sup> Finnigan (2017).

<sup>18</sup> Tadini.

<sup>19</sup> Gli egizi, ad esempio, veneravano molti animali come divinità (coccodrillo, rappresentava il dio *Sobek*, simbolo della fertilità e del potere assoluto del faraone; falco rappresenta il dio *Horus*, considerato il creatore della civiltà; gatto era considerato l'anello di congiunzione tra cielo e terra). Nella mitologia egizia, la dea *Bastet* aveva testa di gatto e proteggeva l'armonia nelle case e nei templi, tenendo lontani gli spiriti maligni; sciacallo. Questo animale è associato ad *Anubi*, il dio dei morti e il protettore degli imbalsamatori. Questa divinità accompagnava gli spiriti dei defunti al cospetto di Osiride che, pesando i loro cuori, decideva se ammetterli in paradiso; scarabeo è legato al dio *Khepri*, il sole del mattino. Nell'Antica Grecia il dio della medicina e delle guarigioni Esculapio aveva il potere di trasformarsi in serpente o in cane. Le persone ammalate si recavano al tempio a lui dedicato e in uno stato di trance potevano incontrare la divinità che leccava le ferite o le parti sofferenti, guarendole. Inoltre, all'interno del tempio erano presenti numerosi cani che avvicinandosi alla persona malata portavano sollievo.

<sup>20</sup> Barak-Erez (2014, 145); Francavilla (2014, 163).

### 3. La dottrina ecologica delle religioni e la sua valenza normativa

Tra le funzioni strumentali che il mondo animale riveste nei confronti degli esseri umani vi è il rispetto della c.d. catena alimentare. Il ‘cibarsi’ è uno dei gesti antropologicamente più complessi ed è intriso di cultura e tradizioni che si ripercuote nel rapporto tra diritto, religioni e animali. Il mondo religioso è denso di precetti alimentari. Essi si configurano in regole, consigli, divieti, che vanno declinati anche in relazione alla visione naturalista dei diritti religiosi. Gli ordinamenti giuridici confessionali nutrono, infatti, una generale attenzione verso gli esseri viventi e la natura, espressione del ‘Creato’<sup>21</sup>, al punto di poter parlare di una vera e propria dottrina ecologica delle religioni. La fede ebraica prescrive il riposo sabbatico per gli uomini e per gli animali e vieta il consumo di carne e latte nello stesso pasto perché un alimento (latte) rappresenta la vita mentre un altro (carne) la morte. Anche i testi sacri dell’Islam delineano un’ecologia islamica integrale, volta alla tutela degli animali e dell’ambiente circostante<sup>22</sup>. Gli animali, al pari degli uomini, fanno parte della *Umma* e come tali devono essere rispettati<sup>23</sup>. Il ‘Creato’ riveste nell’Islam un ruolo di primo piano: basti pensare che l’ultimo gesto che deve compiere l’uomo che sente che sta per arrivare il giorno del giudizio, se ha una piantina in mano, è quello di piantarla (simboleggia il rinnovamento della vita e dei suoi cicli).

L’uomo, in quanto vicario di *Allah*, ha il dovere di custodire il creato per le generazioni future. Con riferimento agli animali il Corano precisa che “Non c’è essere che si muova sulla terra o uccello che voli con le sue ali che non appartenga ad una comunità come la Vostra” (Cor. 6, 38) e “Chi non ha compassione per gli altri non avrà la Compassione di Dio. Siate misericordiosi con gli esseri viventi, Dio vi tratterà alla stessa maniera”. È vietato uccidere un animale senza giusta causa mentre sarà ricompensato “chiunque fa del bene ad un essere vivente”. L’Islam attribuisce importanza agli animali di qualsiasi specie. Un primo indizio di ciò deriva dal fatto che il Corano intitola agli animali ben cinque capitoli (*La giovenca; Le api, Le formiche, Il ragno, L’elefante*)<sup>24</sup>.

Sebbene le religioni abbiano una particolare attenzione verso il ‘Creato’, alcune di esse consentono agli esseri umani di utilizzare gli animali quale fonte di sostentamento. A tale fine predispongono una normativa dettagliata che distingue gli animali illeciti da quelli leciti e stabilisce per questi ultimi le modalità di consumo<sup>25</sup>. La religione ebraica<sup>26</sup> prevede un complesso apparato di norme alimentari. La religione ebraica opera una distinzione a seconda dell’ambiente in cui gli animali vivono, individuando per ciascuna categoria i criteri che valgono a distinguere gli animali leciti (*kosher*) e quelli proibiti (*taref*):

<sup>21</sup> Sul benessere animale e religioni si veda: Masri (2007); Awan, ur Rahim (2018, 440–443); Gross (2019, 419-432); Zevi (2012, 145-155); Ze’ev (1996).

<sup>22</sup> In merito si veda Shahrzad (2019, 14-16).

<sup>23</sup> A tal proposito, è interessante notare il moltiplicarsi delle posizioni critiche nei confronti del sacrificio degli animali nell’Eid Al-Adha anche nei paesi musulmani, si veda nella cronaca <https://www.moroccoworldnews.com/2019/08/280223/eid-al-adha-and-the-debate-of-animal-sacrifice>

<sup>24</sup> Alcuni animali accederanno sicuramente al Paradiso: tra quelli espressamente citati dai testi sacri vi sono il cane della gente della Caverna e la cammella del Profeta *Salih*, cavalli alati, cammelli bianchi, pecore e uccelli dai lunghi colli. Un *hadith* narra che un uomo chiese al Profeta: “O Messaggero di Allâh, ci saranno cavalli nel Jannah?” Egli disse: “Se Allâh ti ammette al Jannah, tu non desidereresti di essere portato da un cavallo di rubini rossi che volerà ovunque vuoi nel Jannah, ma accadrà”. E un altro uomo chiese: “O Messaggero di Allâh, ci saranno cammelli nel Jannah?” Ed egli disse: “Se Allâh ti ammette nel Jannah, avrai qualsiasi cosa il tuo cuore desidera e i tuoi occhi saranno deliziati.”

<sup>25</sup> Fuccillo, Sorvillo, Decimo (2016); Fuccillo (2015, 27); Salani (2007); Pavanello (2005); Bizzarri, Pelanda (2008).

<sup>26</sup> Di Porto (2019, 8-9).

- Animali marini (Lv 11, 9-10): “Questi potete mangiare fra tutti gli animali che sono nell’acqua. Potete mangiare tutti quelli che nell’acqua hanno pinne e squame, tanto nei mari che nei fiumi. Ma tutti quelli che non hanno né pinne né squame, tanto nei mari che nei fiumi, tutti quelli che si muovono nell’acqua e tutti quelli che vivono nell’acqua sono un abominio per voi”.
- Animali terrestri (Lv 11, 2-3; Dt 14, 3-8): “Questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutte le bestie che sono sulla terra. Potrete mangiare d’ogni quadrupede che ha l’unghia bipartita, divisa da una fessura, e che ruminava. Possono essere oggetto di nutrimento tutti gli animali che sono contemporaneamente ruminanti e hanno l’unghia bipartita; quelli che presentano solo uno dei requisiti, come ad esempio il cammello, la lepre e il coniglio che ruminano, ma non hanno l’unghia bipartita, e così pure il maiale, che ha l’unghia bipartita ma non ruminava non possono essere considerati leciti”<sup>27</sup>.

L’Islam prevede norme alimentari meno complesse di quelle ebraiche. Secondo i precetti coranici, i musulmani possono cibarsi di ciò che è lecito, buono e gustoso<sup>28</sup>. Sono da considerare leciti tutti i prodotti derivati dalla terra, in quanto “È Lui che ha creato giardini [di vigne] con pergolati e senza pergolati, palme e piante dai diversi frutti, l’olivo e il melograno, simili, ma dissimili; mangiatene i frutti e versatene quanto dovuto nel giorno stesso della raccolta, senza eccessi, ché Allah non ama chi eccede” (Cor. VI, 141). Con riferimento agli animali bisogna distinguere i marini da quelli terrestri. Le creature marine sono considerate lecite, anche nel caso in cui siano morte di morte naturale, con eccezione di quelle considerate sporche (tartarughe) e aggressive verso l’uomo (coccodrilli). Con riferimento agli animali terrestri: “Vi sono vietati gli animali morti, il sangue, la carne di porco e ciò su cui sia stato invocato altro nome che quello di Allah, l’animale soffocato, quello ucciso a bastonate, quello morto per una caduta [...] quello che sia stato immolato su altari [idolatrici]” (Cor., V:3). L’Islam consente di cibarsene solo quando questi siano stati cacciati e sia stato invocato il nome di Dio prima della battuta di caccia. Non possono essere fonte di nutrimento gli animali morti per cause naturali, il sangue e il maiale<sup>29</sup>.

Nella religione ebraica, affinché un animale possa essere oggetto di nutrimento, è necessario che venga macellato secondo modalità precise, il cui intento è riflettere sull’atto cruento che si sta per compiere e limitare quanto più possibile la sofferenza animale. È necessario non soltanto il compimento del rituale secondo specifiche modalità e l’invocazione del nome di Dio, ma anche trattare gli animali bene durante il corso della vita, dare loro il nutrimento necessario, garantire la loro dignità di esseri viventi, ucciderli solo quando necessario ed evitare loro qualsiasi tipo di sofferenza.

La Chiesa cattolica non impone un determinato regime alimentare<sup>30</sup>. Sebbene l’alimentazione della Chiesa primitiva fosse di tipo vegetariano, nel corso del tempo è stato ammesso il consumo di carne. “Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra”. (Genesi 1,28). Nella prospettiva cattolica quel ‘soggiogare’ e ‘dominare’, pur definendo la superiorità degli esseri umani rispetto alle altre specie animali agli occhi di Dio, non dava comunque per scontato che l’uomo potesse infierire con inutile ferocia sulle altre creature. Dominare un animale non significa sfruttarlo e sopraffarlo, ma prendersi cura di lui, assicurandogli nutrimento, protezione e benessere.

<sup>27</sup> Su punto si veda diffusamente Di Segni (1996).

<sup>28</sup> Zaouali (2004).

<sup>29</sup> Ascanio (2015).

<sup>30</sup> De Gregorio (2016), De Gregorio (2015).

Gli ordinamenti giuridici secolari e religiosi avvertono sempre di più la necessità di tutelare la ‘felicità’ degli animali. Nel corso del processo dinnanzi alla *New York Court of Appeals*, cinque teologi cattolici hanno presentato una memoria alla Corte d’Appello di New York a sostegno di un caso sui diritti degli elefanti promosso dal *Nonhuman Rights Project* (NhRP)<sup>31</sup> per supportare la liberazione liberare un elefante di nome *Happy* dall’isolamento nello zoo del Bronx in un santuario degli elefanti. Nel documento è stato evidenziato che “*Happy is not a thing for us to confine, use, and put on display in a zoo (even in an attempt to produce a good outcome), but rather a particular kind of creature who God made to flourish in a particular way—a way some academics refer to as a telos. As we explain [in this brief], we believe Happy cannot flourish as this kind of creature while captive in the Bronx Zoo and that she would be significantly better able [to] become the kind of creature God made her to be in a sanctuary... Non-human animals belong to God, not to us. They are God’s creatures, not ours*”.

La valenza normativa dei precetti religiosi in materia emerge in tutta evidenza e si pone come rafforzativa degli ordinamenti statali nella protezione del mondo animale.

#### 4. Il rapporto osmotico tra religioni, diritto e culture, nella tutela del mondo animale

Gli ordinamenti giuridici statali si trovano di fronte a un bivio nella qualificazione del complesso mondo animale. Per il diritto civile deve infatti essere creata una categoria dottrinale che differenzi gli esseri viventi non umani dalle cose, distinzione che gli ordinamenti religiosi già di fatto hanno.

Queste ultime (le cose) sono infatti oggetto specifico di tutela solo indiretta, cioè perché è protetto l’interesse giuridico del soggetto proprietario delle stesse. È un’estensione del diritto di proprietà privata che garantisce l’utilizzazione del bene, la sua commercializzazione, la sua appartenenza al patrimonio del titolare (2052 c.c.)<sup>32</sup>. Di conseguenza il proprietario è anche responsabile per i danni causati dagli animali in suo possesso. Vi è tuttavia una forte esigenza avvertita nella società contemporanea di differenziare il mondo animale sotto il profilo giuridico, qualificando gli animali cd. ‘da affezione’ rispetto ad altre specie. Il Codice civile già effettua alcune differenze come, ad esempio, quando (art. 925) si occupa degli ‘animali mansuefatti’ che possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui (è salvo, tuttavia, il diritto del proprietario del fondo a ricevere un’indennità in caso danni). Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano. Emergono con nettezza, tuttavia, i profili che qualificano privatisticamente gli animali, rispetto al loro possesso<sup>33</sup>.

In relazione, quindi, al mondo animale, il diritto positivo<sup>34</sup> è quantomai incompleto e lacunoso, ed è compito dell’interprete procedere ad un’attenta riqualificazione giuridica che soddisfi le richieste

<sup>31</sup> La notizia è disponibile al seguente sito web: <https://www.nonhumanrights.org/blog/catholic-theologians-support-new-york-elephant-rights-case/>.

<sup>32</sup> Numerosi sono infatti gli articoli che il Codice civile italiani che contengono il sostantivo ‘animale’.

<sup>33</sup> Ovviamente questi profili non sono oggetto diretto della presente indagine.

<sup>34</sup> Sul punto si veda inoltre Ricca (2018, 613), il quale evidenzia che “*As long as we continue to recognize the rights of an Other-than-Us by identifying her/him/it as the dialectical opposite of the Western human-male-adult and emphasizing her/his/its difference in terms of race, gender, and/or species, those rights cannot be inclusively universal, nor can they semantically host differences by continually renewing their core meaning and the anthropological gist of equality as well as freedom—as it should be. If the words of rights do not become music, which has the power to set aside any pretensions of essentialism and aprioristic universality, irony and laughter will not succeed in regenerating meaning and disengaging it from the fetish of human lordship over nature*”.



che provengono dalla società. Per tale operazione il contributo dei diritti religiosi è utile, soprattutto nel riempimento delle innumerevoli ‘parti mute’<sup>35</sup> dell’ordinamento giuridico sul tema che ci occupa. Le opzioni normative, infatti, galleggiano sempre su un oceano di abiti sociali, di credenze, si fondano cioè su un *lessico* giuridico cementato da tradizioni cultural-religiose stratificatesi nel corso della storia. Il diritto le riproduce silenziosamente nelle sue scansioni interne, mimetizzandole incessantemente lungo le traiettorie del suo farsi. La religione, di conseguenza, non può essere relegata al ‘foro interno’ degli individui, in quanto non si limita a segnalare e prescrivere, esclusivamente, modalità rituali e forme di preghiera. Essa, al contrario, nel fornire proiezioni etiche e coordinate per l’azione, diviene un importante elemento di significazione anche per gli ordinamenti giuridici.

L’approccio giuridico al mondo animale è quindi intriso di elementi culturali. È peraltro innegabile il ruolo delle fedi religiose nella stratificazione dei protocolli culturali dei popoli<sup>36</sup>. Le credenze fideistiche costituiscono l’elemento centrale dei valori sottesi ai principi e alle regole giuridiche della società contemporanea. Si può dire che senza comprendere i valori religiosi di cui ciascun ordinamento è intriso, è addirittura difficile ricostruire gli odierni sistemi giuridici. Per i fedeli, tutti i precetti religiosi ai quali si riferiscono sono intrisi di valenza normativa e condizionano l’agire del soggetto nelle sue opzioni giuridiche. Il precetto religioso assume caratteri e identità giuridico-positiva e quindi svolge una reale funzione nomopoietica. Tutto ciò è utile nell’indirizzare le scelte giuridico-economiche dei fedeli verso una socialità del diritto, arginando la produzione di strumenti giuridici esclusivamente servili delle prepotenze economiche dei mercati<sup>37</sup>.

I diritti religiosi suggeriscono, comunque, una coniugazione di valori su cui è (in parte) forgiato l’ordinamento giuridico, ivi compreso il principio solidaristico. Aiutano, quindi a eliminare alcuni squilibri ordinamentali come quello evidenziato nella corretta qualificazione del mondo animale. Le religioni hanno da sempre suggerito al diritto positivo istituti, regole, rimedi. Ne consegue che la religione può efficacemente contribuire alla evoluzione dei sistemi civilistici. Le religioni sono, infatti, tra le principali ‘matrici di senso’<sup>38</sup> necessarie a una corretta costruzione di protocolli interpretativi affidabili per ogni sistema giuridico.

L’approccio ecologista delle religioni può intanto contribuire al raggiungimento di un primo risultato nel rispetto da parte dei fedeli/cittadini verso la natura<sup>39</sup>; l’impegno a tutelare gli ecosistemi e ad assicurare il benessere degli animali.

Nella Chiesa cattolica vi è la sollecitudine per la realizzazione di uno “sviluppo integrale dell’uomo”, che “non può aver luogo senza lo sviluppo solidale dell’umanità”. Il costante impegno della Chiesa cattolica di annunciare i principi e i valori propri del Cristianesimo è oggi reso ancora più urgente in ragione della diffusa crisi delle coscienze, che ha di fatto coinvolto anche il settore dell’etica ambientale e dell’equo sfruttamento delle risorse alimentari. In questa prospettiva, si colloca il sostegno

---

<sup>35</sup> Sui riflessi della religione e della cultura nella produzione normativa e della necessità di interpretare i fattori culturali sottesi alla base delle norme giuridiche, cosiddette ‘parti mute’ per costruire proficui rapporti di dialogo, si veda Ricca (2013a); Ricca (2013b); Ricca (2018).

<sup>36</sup> Ricca (2013b); Ferlito (2011).

<sup>37</sup> In merito si veda Fuccillo (2018a), Fuccillo (2018b) nel quale è evidenziato il quale evidenzia che “Per i fedeli, tutti i precetti religiosi ai quali si riferiscono sono intrisi di valenza normativa condizionando l’agire del soggetto nelle sue opzioni giuridiche. Il precetto religioso assume caratteri ed identità giuridico-positiva quindi svolge una reale funzione nomopoietica”.

<sup>38</sup> In merito si veda Ferlito (2022).

<sup>39</sup> Sorvillo (2014); Tavani (2011).

all'attivazione di un processo diretto a "globalizzare la fraternità". In più occasioni, infatti, il rapporto tra uomo e ambiente è stato posto al centro degli interventi del Magistero ecclesiale, essendo la *missio Ecclesiae* "ordinata alla salvezza di tutto l'uomo", poiché "ciò che riguarda l'uomo, la sua personalità, la sua dignità, la sua salvezza integrale, rientra nel campo della missione da Cristo trasmessa alla Chiesa". Da questa sollecitudine verso il bene integrale dell'uomo ne è seguita l'elaborazione di molteplici precetti sintetizzati nell'ambito della dottrina sociale. Nel 2009, Benedetto XVI nella Lettera *Caritas in veritate* rilevava che "la Chiesa ha una responsabilità per il creato e deve far valere questa responsabilità anche in pubblico. E facendolo deve difendere non solo la terra, l'acqua e l'aria come doni della creazione appartenenti a tutti. Deve proteggere soprattutto l'uomo contro la distruzione di sé stesso" e più di recente nell'Enciclica "Laudato si'" con cui Papa Francesco evidenzia la necessità, tra le altre cose, di creare un sistema normativo volto alla protezione degli ecosistemi. Numerose curie diocesane hanno istituito appositi Uffici che, sotto differenti denominazioni, si dedicano alla salvaguardia del creato. Non di rado, tali entità collaborano con le autorità civili nella realizzazione del rinnovamento ecologico.

Sulle questioni ambientali il Documento finale del Sinodo speciale per la Regione panamazzonica recita: "Proponiamo di definire il peccato ecologico come un'azione o un'omissione contro Dio, contro il prossimo, la comunità e l'ambiente. È un peccato contro le generazioni future e si manifesta in atti e abitudini di inquinamento e distruzione dell'armonia dell'ambiente, in trasgressioni contro i principi di interdipendenza e nella rottura delle reti di solidarietà tra le creature (cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 340-344) e in azioni contro la virtù della giustizia". Dopo la conclusione del Sinodo, Papa Francesco ha ripreso e fatto propria questa espressione, all'interno del Discorso ai partecipanti al XX Congresso mondiale dell'Associazione internazionale di diritto penale, nei passaggi dedicati alla tutela giuridico-penale dell'ambiente. Sebbene sinora la novità dell'espressione 'peccato ecologico' sia relativa, la sua portata si può cogliere in pienezza all'interno del quadro di riferimento proposto dall'enciclica "Laudato si'", a partire dall'esplicitazione di quel legame fondamentale per cui ogni azione od omissione contro l'ambiente è anche un peccato contro Dio, il prossimo, la comunità e le future generazioni.

Anche in prospettiva islamica numerose sono state le iniziative volte alla tutela dell'ambiente<sup>40</sup>, a partire dai precetti religiosi. In particolare, il *Muslim 7 year Action Plan on Climate Change 2010-2017* si propone di realizzare i seguenti obiettivi:

- Creazione di una certificazione religiosa che risponda a precisi standard ecologici;
- Pellegrinaggio verde;
- Moschee green;
- Città ecosostenibili;
- Investire sulla scuola e sulla formazione ecologica degli *imam*;
- Corano green (stampato su carta riciclata).

In questo senso va anche la *Islamic Declaration on Global Climate Change* (2015) che afferma: "Il nostro atteggiamento nei confronti di questi doni è stato miope e ne abbiamo finito per farne abuso. Che cosa potranno dire di noi le generazioni future a cui lasciamo in eredità un pianeta degradato? Come ci presenteremo davanti a nostro Signore e Creatore?".

I fedeli sono chiamati a comportarsi seguendo l'esempio del Profeta. Allo stesso modo gli Stati, i popoli di tutte le nazioni, gli operatori economici e finanziari devono investire nella creazione di

<sup>40</sup> Sul punto si veda (Piccinni, 2013).

un'economia verde; stabilire un nuovo modello di *welfare* come alternativa all'attuale modello economico che tende ad esaurire le risorse, degradare l'ambiente ed inasprire le disuguaglianze<sup>41</sup>.

Annualmente si riunisce anche la Conferenza islamica dei ministri dell'ambiente. A Rabat, nel 2019, è stato oggetto di discussione il “*Role of Cultural and Religious Factors in the Protection of the Environment and Sustainable Development*”. In particolare, sono emerse due necessità:

- promuovere i fondamenti culturali e religiosi della tutela ambientale;
- favorire la creazione di città verdi, energie sostenibili, food security, agricoltura sostenibile, finanza etica.

Nel 2014 il Consiglio degli Ulema indonesiano ha emanato una *fatwa*, la prima del suo genere, volta alla tutela degli ecosistemi che ha dichiarato immorale e peccaminosa la caccia e il traffico illegale delle specie protette. “Chi toglie una vita uccide una generazione. Questo principio non è limitato agli esseri umani, ma comprende anche le altre creature viventi di Dio, soprattutto se muoiono invano”. Il WWF ritiene l'appoggio della religione per la protezione della fauna selvatica un passo avanti estremamente positivo: “La religione fornisce un aspetto spirituale e accresce la consapevolezza morale e ci aiuterà nel lavoro di protezione della fauna selvatica a rischio estinzione”.

Le norme religiose in materia di animali e ambiente hanno evidenti riflessi anche sul mercato economico, posto che si suggeriscono prassi alimentari, come per esempio il veganesimo, o prodotti realizzati tenendo presente il benessere animale. L'intera umanità è indefettibilmente legata da una ‘solidarietà universale’ nella quale si sostanzia la responsabilità che le generazioni presenti hanno nei confronti di quelle future. Il diritto della Chiesa, dunque, suggerisce al diritto statale un modello di protezione giuridica che si basa sul dovere (morale) di ‘conservazione’ funzionalmente legato alla perpetuazione della specie che è principio ad alto contenuto religioso, una sorta di ‘fedecompresso generazionale’. Questa dinamica, al fine di “salvaguardare le condizioni morali di un'autentica ‘ecologia umana’”, attiva un processo circolare che, cercando di realizzare un “ordine sociale non solamente giusto, ma anche fraterno”, si riflette positivamente sia sul fabbisogno alimentare di intere popolazioni, ancora oggi denutrite, sia sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità. In questa prospettiva, Papa Francesco ha evidenziato che l'etica, qualora non ideologizzata, “consente di creare un equilibrio e un ordine sociale più umano”, anche attraverso il contrasto ai meccanismi dell'attuale economia che “promuovono un'esasperazione del consumo” e, quindi, dello spreco. La diffusione di una cultura ecologica più solidale si riflette positivamente anche sul clima. Un mutamento degli stili di vita “potrebbe arrivare ad esercitare una sana pressione su coloro che detengono il potere politico, economico e sociale”, che si verifica quando “i movimenti dei consumatori riescono a far sì che si smetta di acquistare certi prodotti e così diventano efficaci per modificare il comportamento delle imprese, forzandole a considerare l'impatto ambientale e i modelli di produzione”. Del resto, nel momento in cui le abitudini sociali delle persone all'interno del mercato “intaccano i profitti delle imprese, queste si vedono spinte a produrre in un altro modo”. In questo senso, la Chiesa cattolica promuove la diffusione di una responsabilità sociale degli operatori economici. Le religioni, difatti, non solo obbligano ma spesso consigliano, assegnano marchi di qualità, influenzano le scelte dei loro adepti consumatori di beni e servizi. Hanno una grande capacità di condizionamento e selezione nel mercato ancora più degli altri grandi gruppi di pressione sociale, in quanto utilizzano la forza coinvolgente del vincolo piuttosto che l'effetto distorsivo della pubblicità commerciale, configurandosi

<sup>41</sup> Poderati (2021); Nasr (1990); Chiminazzo (2016).

in tal modo come dei veri e propri *opinion makers*<sup>42</sup>. La capacità delle religioni, dunque, di influenzare il mercato alimentare oltre che nelle pratiche commerciali si realizza a volte anche quale prezioso alleato nell'indirizzare i consumi verso la sicurezza degli alimenti e la tutela dell'ambiente. Tali temi sono da sempre centrali negli insegnamenti delle religioni che hanno decisamente contribuito alla definizione dei concetti giuridici di 'sostenibilità' e di 'sviluppo'. I diritti confessionali, dunque, diventano in detta prospettiva preziosi alleati degli ordinamenti civili nel costruire argini alla distruzione delle risorse ambientali (spesso causa diretta delle malnutrizioni), contribuendo, inoltre, a promuovere la protezione dei diritti delle generazioni future che hanno nella tutela dell'ambiente il loro archetipo.

Da quanto fin qui emerso, è opportuno sottolineare che gli ordinamenti giuridici religiosi qualificano il mondo animale sotto vari profili anche se in misura ancillare rispetto agli esseri umani.

La valenza simbologica che le religioni tradizionalmente assegnano a molte specie attribuisce agli animali anche una connotazione teologica che si traduce in precetti giuridici di tutela dei medesimi. Le esigenze di tutela degli animali che provengono dalla società civile rappresentano una nobile evoluzione culturale che si colloca nel solco delle stesse tradizioni giuridiche religiose e nelle indicazioni di rispetto di ogni essere vivente.

Senza anima, è vero, ma ciò non vuol dire che pur privi di una coscienza 'religiosamente rilevante' gli esseri umani non abbiano nei confronti degli animali il nobile compito di creare con essi quell'armonia del mondo nella quale i fedeli sono soliti verificare l'esistenza della divinità alla quale si ispirano.

---

<sup>42</sup> Fuccillo (2016).

## Bibliografia

- Aa.Vv., 2001, *Religion and Ecology: Can the Climate Change?*, in «Journal of the American Academy of Arts And Sciences», 130;
- Aa.Vv., 2003. *Islam and Ecology*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Aa.Vv., 2010. *Cibo e conflitti*, Roma: Plus.
- Aa.Vv., 2014. *Regolare il cibo, ordinare il mondo. Diritti religiosi e alimentazione*, Bologna: Il Mulino.
- Aa.Vv., 2019. *Colorare il mondo. L'ecologia integrale di papa Francesco*, Terra Santa.
- Aa.Vv., 2021. *Religioni e sviluppo sostenibile*, Torino: Accademia University Press.
- Aa.Vv., 2015. *Cibo, Religione e Diritto. Nutrimento per il corpo e per l'anima*, Tricase: Libellula.
- Aa.Vv., 2004. *Religione come cibo e cibo come religione*, Milano: Franco Angeli.
- Ascanio, L., 2015. *Le regole alimentari nel diritto musulmano*, in Chizzoniti, A.G. (ed.), *Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l'anima*, Tricase: Libellula.
- Awan, J.A., ur Rahim, S.F., 2018, *Animal rights and welfare in Islam*, in «MOJ Food Process Technology», 6, 440–443.
- Bao-Schreer, J., 2016, *Pets and Happiness: Examining the Association between Pet Ownership and Wellbeing*, in «Anthrozoös», 29/2, 283-296;
- Barak-Erez, D., 2014, *Costituzionalismo simbolico: vacche sacre e maiali abominevoli*, in «Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica», 145 ss.
- Bizzarri P., Pelanda, D., 2008. *La fede nel piatto. Saperi e sapori del cibo dei poveri*, Milano: Edizioni Paoline.
- Bona, M., Cerlon, V., 2019, *Gli animali da compagnia contribuiscono alla «qualità della vita» tranne che per taluna Cassazione*, in «Responsabilità Civile e Previdenza», 2, 489-502;
- Caffo, L., 2014, *Introduzione*, in Sobrio, P., Massaro, A., *Giudizi divini, giudizi terreni. Gli animali tra teologia e diritto*, Milano: Giuffrè.
- Chiminazzo, T., 2016. *Etica ed economia. Verso il nuovo umanesimo economico*, Milano: Giuffrè.
- De Benedetti, P. 2013. *Teologia degli animali, tratto dal volume Collaboratori del creato. La scelta vegetariana nella vita del cristiano*, Firenze: Libreria Editrice Fiorentina.
- De Gregorio, L., 2016, «*Dacci oggi il nostro pane quotidiano*»: diritto all'alimentazione e ordinamento canonico, in *Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, Firenze: Cesifin, 97-108.
- De Gregorio, L., 2016, *Le regole alimentari nel diritto canonico*, in Chizzoniti, A.G. (ed.), *Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l'anima*, Tricase: Libellula, 81-99.
- Di Porto, A., 2019. *Oltre i precetti: gli animali nella tradizione ebraica*, in «Confronti: mensile di fede, politica, vita quotidiana», 9, 8-9.
- Di Segni, R., 1996. *Guida alle regole alimentari ebraiche*, Roma: Edizioni Lamed.
- Falà, M.A., 2019, *La protezione degli esseri senzienti nel buddismo*, in «Confronti: mensile di fede, politica, vita quotidiana», 9, 19 ss.
- Falzea, A., 1982 *I fatti giuridici della vita materiale*, in «Riv. dir. civ.», 1/1, 496 ss.
- Ferlito, S., 2011, *Presentazione*, in H.P. GLENN, *Tradizioni giuridiche del mondo*, Bologna: Il Mulino, 2011.
- Ferlito, S., 2022. *Tradizioni religiose e ordine sociale. Alle origini dell'immaginario giuridico*, Roma: Carocci Editore.
- Finnigan, B., 2017, *Buddhism and animal ethics*, in «Philosophy Compass», 12/7.
- Fossà, C., 2020, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, in «Contratto e Impresa», 528 ss..
- Francavilla, D., 2014, *Vacche sacre e pluralismo confessionale in India*, in «Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica», 163 ss.
- Fuccillo, A., 2001, *Deorum manium iura sancta sunt. Ovvero interpretazione cinica del testamento contro libertà religiosa e pietà dei defunti*, in «Il diritto ecclesiastico», 2, 104-111.

- Fuccillo, A., 2015, *Saziare le anime nutrendo il pianeta? Cibo, religioni, mercati*, in Chizzoniti, A.G. (ed.), *Cibo, Religione e Diritto. Nutrimiento per il corpo e per l'anima*, Tricase: Libellula, 27 ss.
- Fuccillo, A., 2016, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, Torino: Giappichelli.
- Fuccillo, A., 2018a, *La Koinè giuridica tra economia, diritto e funzione nomopoietica delle religioni*, in Dammacco, G., Ventrella, C. (eds), *Religioni, diritto e regole dell'economia*, Bari: Cacucci Editore, 27-53.
- Fuccillo, A., 2018b, *Legal-economic Koinè and the Religious Nomopoiesis*, in «Calumet - Intercultural law and humanities review», *Rivista telematica* ([www.calumet-review.it](http://www.calumet-review.it)), 1-21;
- Fuccillo, A., 2021, *La vita eterna digitale (digital afterlife) tra diritto civile e ordinamenti religiosi*, in «Calumet - Rivista Telematica», 100-122.
- Fuccillo, A., Sorvillo, F., Decimo, L., 2016, *Diritto e religione nei mercati alimentari*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», *Rivista telematica* ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 1 ss.;
- Garetto, R., 2016, *Consideraciones críticas sobre la subjetividad jurídica del animal, entre necesidad concreta de protección y «nuevas» perspectivas culturales*, in «R.E.D.S.», 9, 119 ss.
- Goretti, C., 1928, *L'animale come soggetto di diritto*, in «Riv. di filosofia», 348 ss.
- Gross, A., 2019, *Jewish Animal Ethics*, in «Jewish Ethics and Morality», 419-432.
- Laghi, P., 2020, *L'insostenibile «patrimonializzazione» dell'«essere»: la Cassazione e l'irrisarcibilità del danno non patrimoniale da perdita dell'animale d'affezione*, in «Rass. dir. civ.», 248 ss.;
- Leva, A.E., 1970, *Un libro magistrale sulle religioni*, in «Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente», 2, 213-218.
- Lombardi Vallauri, L., 2012, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente*, in Castignone S., Lombardi Vallauri, L. (eds.), *Trattato di biodiritto, La questione animale*, Milano: Giuffrè.
- Mannucci, Q., Tallacchini, M.C. (eds.), 2001. *Per un codice degli animali*, Milano: Giuffrè.
- Masri, A.B., 2007. *Animal welfare in Islam*, Marfield: The Islamic Foundation.
- Mc Connell - Brown - Shoda - Stayton - Martin, 2011, *Friends with Benefits: On the Positive Consequences of Pet Ownership*, in «Journal of Personality and Social Psychology», 101/6, 1239-1252.
- Menga, F.G., 2021. *L'emergenza del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente*, Roma: Donzelli Editore.
- Nasr, S.H., 1990. *Man and Nature. The spiritual crisis in modern man*, New Zeland: Harper Collins.
- Pavanello, D., 2005. *Cibo per l'anima*, Roma: Edizioni Mediterranee.
- Phelps, N., 2004. *The Great Compassion. Buddhism and Animal Rights*, New York: Norm Phelps.
- Piccinni, M.R., 2013. *La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni*, Roma: Aracne.
- Poderati, G. 2021, *An Islamic perspective on Environmental Law and Policy*, in «Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it», I, 1-27;
- Rescigno, F., 2005. *I diritti degli animali - da res a soggetti*, Torino: Giappichelli.
- Rescigno, F., 2009, *Dall'antropocentrismo all'affermazione dei diritti animali: un cammino ancora da completare*, in «Silvae, Riv. tecnico scientifica del Corpo forestale dello Stato», 11.
- Rescigno, F., 2012. *L'inserimento della dignità animale in Costituzione: uno scenario di "fantadiritto"*, in Castignone S., Lombardi Vallauri, L. (eds.), *Trattato di biodiritto, La questione animale*, Milano: Giuffrè.
- Ricca, M., 2008. *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Bari: Edizioni Dedalo.
- Ricca, M., 2013a. *Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale*, Torino: Giappichelli.
- Ricca, M., 2013b. *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Palermo: Torri del Vento.
- Ricca, M., 2018, *Ironic Animals: Bestiaries, Moral Harmonies, and the 'Ridiculous' Source of Natural Rights*, in «International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique», 31/4, 595-620.
- Salani, M., 2007. *A tavola con le religioni*, Bologna: Salani, 2007;
- Senigaglia, R., 2021, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, in «Diritto di Famiglia e delle Persone», 4, 1772 -1787.
- Shahzad, H.Z., 2019, *Gli animali nell'Islam*, in «Confronti: mensile di fede, politica, vita quotidiana», 9, 14-16.

- Sorvillo, F., 2014, *Eco-fede. Uomo, natura, culture religiose*, in Fuccillo, A. (ed), *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, Torino: Giappichelli.
- Tadini, C., *Animali e religioni orientali: un rapporto da imitare*, in [www.discorsivo.it](http://www.discorsivo.it);
- Tavani, A.P., 2011, *Frate sole e il fotovoltaico. Il ruolo della parrocchia e la tutela dell'ambiente tra normativa statale e magistero della Chiesa cattolica*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica, ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 1 ss.
- Vadalà, V., 2017, *Prospettazione storico-evolutiva dei diritti degli animali*, in «Giustizia Civile», 3, 549-577.
- Vazquez, M.L., 2020, *Digital Personhood, Time, Religion. The Right to Be Forgotten and the Legal Implications of the Soul/Body Debate*, in «Calumet - Rivista Telematica», 1-25.
- Zaouali, L., 2004. *L'Islam a tavola. Dal medioevo ad oggi*, Roma-Bari: Laterza, 2004.
- Ze'ev, L., 1996, *Ethical Issues of Animal Welfare in Jewish Thought*, in «Judaism», 45.
- Zevi, T., 2012, *Gli animali e la sofferenza: un approccio non specialistico alla shechità*, in «La rassegna mensile di Israel», 1-2, 145-155.

[fuccilloantonio@gmail.com](mailto:fuccilloantonio@gmail.com)

Publicato on line il 17 ottobre 2022